I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/93 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1993

che completa il regolamento (CEE) n. 3917/92 che proroga al 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i prodotti contemplati dall'accordo concernente il commercio internazionale dei tessili (AMF) dal 1980 la Comunità riserva il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'accordo AMF, accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle esportazioni di taluni prodotti tessili nella Comunità o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi;

considerando che il 15 dicembre 1992 il Vietnam ha siglato con la Comunità un accordo relativo al commercio dei prodotti tessili; che detto accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che gli importi fissi indicati nell'allegato del presente regolamento non possono in alcun caso determinare il superamento dei limiti quantitativi fissati nell'accordo summenzionato, ma traducono semplicemente un regime tariffario più favorevole, nei limiti degli importi fissati nell'accordo in questione;

considerando che è opportuno adattare conseguentemente gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90 [1] ed includere il Vietnam nell'allegato IV di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Vietnam è aggiunto all'elenco dei paesi di cui alla colonna (5) degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90, in corrispondenza ai numeri d'ordine e alle categorie ripresi nelle colonne (1) e (2) dell'allegato del presente regolamento. Gli importi fissi a dazio nullo applicabili a detto paese per questi prodotti sono specificati nelle colonne (6 A), (6 B) e (6) dell'allegato anzidetto.

2. All'elenco dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90 va aggiunto « Vietnam ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

---

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. Regolamento modificato e prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1).

ALLEGATO

Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto di importi fissi a dazio nullo nelle relazioni con il Vietnam nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi o territori in via di sviluppo

[Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3832/90]

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Importi fissi a dazio nullo	
		1. 1. 1993 — 30. 6. 1993	1. 7. 1993 — 31. 12. 1993
(1)	(2)	(6 A)	(6 B)
40.0010	1 (t)	1 130,5	1 130,5
40.0020	2 (t)	1 368,5	1 368,5
40.0033	3 (t)	315	315
40.0040	4 (1 000 pezzi)	941,5	941,5
40.0050	5 (1 000 pezzi)	754,5	754,5
40.0060	6 (1 000 pezzi)	875	875
40.0070	7 (1 000 pezzi)	486	486
40.0080	8 (1 000 pezzi)	958,5	958,5
40.0090	9 (t)	65,5	65,5
40.0150	15 (1 000 pezzi)	113,5	113,5
40.0160	16 (1 000 pezzi)	49,5	49,5
40.0170	17 (1 000 pezzi)	40,5	40,5
40.0200	20 (t)	116	116
40.0390	39 (t)	50,5	50,5

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Importi fissi a dazio nullo
(1)	(2)	(6)
40.0100	10 (1 000 paia)	1 537
40.0120	12 (1 000 pezzi o paia)	3 189
40.0130	13 (1 000 pezzi)	2 018
40.0140	14 (1 000 pezzi)	46
40.0180	18 (t)	112
40.0190	19 (1 000 pezzi)	1 746
40.0210	21 (1 000 pezzi)	562
40.0220	22 (t)	649
40.0230	23 (t)	308
40.0240	24 (1 000 pezzi)	499
40.0260	26 (1 000 pezzi)	395
40.0270	27 (1 000 pezzi)	260
40.0280	28 (1 000 pezzi)	109
40.0290	29 (1 000 pezzi)	124
40.0310	31 (1 000 pezzi)	674
40.0320	32 (t)	90
40.0350	35 (t)	264
40.0360	36 (t)	58
40.0370	37 (t)	386
40.0410	41 (t)	750
40.0500	50 (t)	60
40.0650	65 (t)	166
40.0670	67 (t)	85
40.0680	68 (t)	91
40.0730	73 (1 000 pezzi)	181
40.0740	74 (1 000 pezzi)	67
40.0760	76 (t)	169
40.0780	78 (t)	159
40.0830	83 (t)	60
40.0900	90 (t)	76
40.0970	97 (t)	22
42.1150	115 (t)	104
42.1170	117 (t)	33
42.1180	118 (t)	15
42.1301	130 A (t)	13
42.1305	130 B (t)	36
42.1560	156 (t)	4
42.1570	157 (t)	15
42.1590	159 (t)	39
42.1610	161 (t)	74